



IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017;

VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e il Regolamento UE 2016/679;

VISTO il Decreto Ministeriale. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011, recante “Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 che ha definito i Settori Scientifico Disciplinari delle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 25 maggio 2021;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il bando per l'ammissione al Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU di ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche a.a. 2021/2022.

Art. 2 – Le modalità di ammissione, gli aventi diritto, le procedure, i tempi, il contributo e ogni altra indicazione sono contenuti all'interno del bando allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante.

II RETTORE
(Prof. Pier Francesco Nocini)



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**BANDO PER L'AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI
24 CFU DI AMBITO ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO E NELLE METODOLOGIE E
TECNOLOGIE DIDATTICHE
A.A. 2021/2022**

Decreto Rettorale Rep. n.

Prot. n. del



Sommario

Articolo 1 - Attivazione e finalità	4
Articolo 2 - Requisiti di ammissione	4
Articolo 3 - Domanda di ammissione al PF 24CFU	4
Articolo 4 – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione del PF 24CFU	5
Articolo 5 - Elenco ammessi	6
Articolo 6 - Immatricolazione degli ammessi e compilazione piano di studi	6
Articolo 7 - Contributi	6
Articolo 8 - Riduzione della contribuzione	6
Articolo 9 - Organizzazione didattica e durata	7
Articolo 10 – Termine del PF 24CFU e certificazione finale	8
Articolo 11 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità	8
Articolo 12 - Responsabile del procedimento	8
Articolo 13 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali	9
Articolo 14 – Informazioni	9
Articolo 15 – Norme finali	9



Articolo 1 - Attivazione e finalità

1. Presso l'Università di Verona è attivato il Percorso formativo per l'acquisizione di 24 CFU di ambito antro-po- psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche A.A. 2021/2022 (di seguito PF 24CFU).
2. Per esigenze didattiche il numero massimo di posti disponibili è fissato a 500, da ripartire, eventualmente, in due edizioni.
3. In presenza di un numero di richieste di ammissione superiore a 500 sono ammessi al PF 24CFU i candidati collocati in posizione utile sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando e sulla base dell'ordine di arrivo della domanda di ammissione al corso (nella procedura on line farà fede soltanto l'ordine di arrivo della domanda di ammissione e non della domanda di riconoscimento crediti, di cui all'art. 4).
4. Il PF 24CFU consente di acquisire uno dei requisiti di partecipazione al concorso nazionale per l'accesso al "percorso annuale di formazione iniziale e prova" su posti comuni e di sostegno.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi al PF 24CFU i candidati che all'atto della presentazione della domanda sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - Diplomatici presso gli istituti di scuola secondaria di secondo grado che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che disciplina le classi di insegnamento ([D.M. 259 del 2017](#) e, in forma residuale, [DPR 19 del 2016](#)), intendano concorrere in qualità di ITP (insegnanti tecnico-pratici) per i concorsi ordinari banditi successivamente al 2024/25. I suddetti diplomatici non devono risultare simultaneamente iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo.
 - **Dottorandi dell'Ateneo di Verona**, regolarmente iscritti (fino ad un numero massimo di 50).

Non sono ammessi gli studenti che risultino iscritti fino al 12 novembre a un corso di laurea di primo o di secondo livello dell'Ateneo di Verona. Quindi, chi conseguisse un titolo di secondo livello prima del 12 novembre potrà iscriversi. Per gli studenti, invece, sarà attivata una specifica edizione del PF 24 nel corso del 2022.

2. I candidati che volessero ottenere l'abbreviazione del percorso perché in possesso di CFU validi ai fini del DM 616/2017 dovranno presentare specifica domanda, come indicato al seguente articolo 4. In questo caso il candidato dovrà effettuare due iscrizioni: la procedura di iscrizione prevista all'art. 3 e anche quella relativa alla domanda di riconoscimento prevista all'art. 4.

Articolo 3 - Domanda di ammissione al PF 24CFU

1. Per iscriversi al PF 24CFU occorre compilare la domanda on line disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> a partire **dal giorno 30 settembre 2021 e fino al giorno 12 novembre 2021**. Oltre tale termine non si potrà più accedere al PF 24CFU A.A. 2021/2022. E' obbligatorio per i nuovi utenti effettuare la registrazione tramite SPID secondo le modalità indicate nelle "Linee guida di Iscrizione al Percorso 24 cfu" allegate al bando.
2. Per la procedura di registrazione utente e di compilazione della domanda di ammissione si veda il documento "Linee guida di iscrizione al Percorso 24CFU".



Articolo 4 – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione del PF 24CFU

1. Insieme con la domanda di ammissione al PF 24CFU si può presentare domanda di riconoscimento ai sensi del DM 616/2017 secondo i seguenti passaggi cronologici:

FASE 1

Iscrizione al Percorso 24 cfu 2021/2022 secondo la procedura indicata all'articolo 3 comma 1 e descritta nelle "Linee guida di iscrizione al percorso 24 cfu" allegate al bando.

FASE 2

Presentazione della domanda di riconoscimento secondo la procedura indicata nelle "Istruzioni per presentare la domanda di riconoscimento per abbreviazione di carriera" allegata al bando

Possono presentare domanda di riconoscimento per abbreviazione di carriera (FASE 2) soltanto coloro che si siano iscritti al percorso 24 cfu in oggetto (FASE 1). Non saranno prese in considerazione richieste di riconoscimento da parte di candidati che non risulteranno iscritti al percorso 24 cfu nel sistema informatico.

2. La procedura è riservata al riconoscimento di attività **svolte a Verona**, nell'ambito di corsi di Laurea, Laurea Magistrale/Specialistica, di Corsi singoli, di Percorsi di abilitazione all'insegnamento, di specializzazione per il sostegno e di Dottorati di ricerca (attività formative conseguite a partire dal 29esimo ciclo) e di attività formative già riconosciute dal nostro Ateneo o da altri Atenei mediante attestazioni di conformità al DM 616/2017

Chi è in possesso di un'attestazione parziale rilasciata dall'Ateneo di Verona o da altri Atenei dovrà allegare il documento alla domanda di riconoscimento ai fini dell'abbreviazione del percorso.

Le attestazioni di attività formative già riconosciute ai sensi del DM 616/2017 dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- denominazione delle attività riconosciute;
- numero di CFU, SSD e ambito di afferenza (A; B; C; D).

Eventuali attestazioni, difformi da quanto previsto dal D.M. 616/2017, non verranno prese in considerazione.

3. Il riconoscimento avverrà esclusivamente per attività formative conseguite a partire dall'anno accademico 2010/2011 (farà fede l'effettiva data di verbalizzazione dell'esame nel sistema informatico di Ateneo) sulla base degli insegnamenti riconoscibili per l'anno accademico 2021/2022, presenti nell'elenco disponibile al seguente [link](#).
4. Per gli insegnamenti non compresi nell'elenco, il riconoscimento è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
 - a. i crediti devono corrispondere ai Settori Scientifici Disciplinari definiti dal D.M. 616/2017 e allegati.
 - b. i crediti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A, B e C del D.M. 616/2017.
5. Per ciascuno dei quattro ambiti previsti dalla normativa possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12 crediti. Non sono previsti riconoscimenti di attività formative inferiori a 3 CFU.
6. Non sono valutabili insegnamenti di titoli stranieri per i quali non si disponga di Riconoscimento Accademico. La valutazione delle attività formative presenti nel titolo straniero riconosciuto sarà effettuata sulla base della presentazione da parte degli interessati di programmi d'esame e obiettivi formativi.



7. La domanda di riconoscimento dovrà essere presentata a partire dal **giorno 30 settembre 2021 e fino al 12 novembre 2021**. Dopo il termine ultimo di presentazione non sarà più possibile compilare o modificare l'istanza. Non saranno prese in considerazione domande di riconoscimento tardive.
8. Per la domanda di riconoscimento è dovuto il pagamento del contributo per l'abbreviazione di carriera pari a **50,00 euro** (comprensivo di marca da bollo di euro 16) da versare entro il **12 novembre 2021 seguendo la sequenza dei tre passaggi indicati nelle citate linee guida all'Allegato 1**. Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.
9. L'esito del riconoscimento, valido ai fini dell'abbreviazione del PF 24CFU, sarà comunicato tramite specifico avviso nelle sezioni web dedicate. Solo nel caso di riconoscimento di tutti i 24 CFU si acquisirà il requisito di cui all'art. 5 comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 59 del 2017 con il rilascio del modello di autocertificazione previsto all'art. 10 del presente bando.
In caso di mancata conclusione della procedura di riconoscimento, di presentazione di documentazione incompleta o di presentazione della richiesta di riconoscimento non accompagnata da contestuale iscrizione al Percorso, non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda.

Articolo 5 - Elenco ammessi

1. L'elenco degli ammessi al PF 24CFU sarà pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina web dedicata al [PF 24CFU](#). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

Articolo 6 - Immatricolazione degli ammessi e compilazione piano di studi

1. Per procedere con l'immatricolazione, i candidati ammessi al PF 24CFU dovranno seguire le indicazioni che saranno date contestualmente alla pubblicazione del suddetto elenco.
2. Successivamente all'immatricolazione sarà prevista una finestra temporale per la compilazione personalizzata del piano di studi, a seconda dell'eventuale riconoscimento avuto. Le informazioni in merito saranno date con apposito avviso pubblicato nella pagina web dedicata al [PF 24CFU](#).

Articolo 7 - Contributi

1. I candidati accedono al PF 24CFU pagando una contribuzione massima complessiva di 496,00 euro proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire, secondo il seguente prospetto:

CFU da conseguire	Costo	Bollo	Totale contributo
6 CFU	120 €	16 €	136 €
12 CFU	240 €	16 €	256 €
18 CFU	360 €	16 €	376 €
24 CFU	480 €	16 €	496

2. L'importo sarà addebitato nella pagina personale dello studente immatricolato e dovrà essere pagato tramite sistema PagoPa, dopo la chiusura della finestra temporale prevista per la compilazione personalizzata del piano di studi.
3. Il mancato pagamento dei contributi comporta l'impossibilità di sostenere gli esami e di ottenere la certificazione finale.
4. I dottorandi dell'Ateneo di Verona sono esonerati dal pagamento del contributo.
5. Non sono previsti rimborsi per errate procedure di iscrizione o di richiesta di riconoscimento per abbreviazione di carriera.
6. **Tutti i candidati ammessi al PF 24CFU dovranno pagare, all'atto dell'immatricolazione, la marca da bollo pari a 16 €.**

Articolo 8 - Riduzione della contribuzione

1. Il contributo dovuto per il numero di crediti da conseguire è ulteriormente ridotto nei seguenti casi:



- condizione economica individuata nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (DSU) - **anno 2021 da richiedere tassativamente dal 1 gennaio 2021 e da presentare tassativamente entro il 12 novembre 2021** – di seguito chiamata ISEEU;
 - studenti con riconoscimento disabilità per un'invalità compresa tra il 50% e il 65% (riduzione del 50% dell'importo massimo per ciascun insegnamento);
 - studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66% o studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, legge n. 118/1971 (esonero totale dalla contribuzione, con il pagamento della sola marca da bollo).
2. Nel caso in cui si volesse presentare la dichiarazione ISEEU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, è necessario accedere direttamente alla sezione "servizi online" del sito web dell'INPS (www.inps.it) oppure rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a un professionista abilitato. La compilazione dovrà avvenire tassativamente **entro il 12 novembre 2021**.
 3. Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEEU richieste oltre il termine suindicato. L'attestazione cartacea ISEEU non va consegnata all'Università e non ne va comunicato il relativo valore, poiché l'Università acquisisce i singoli dati mediante l'accesso diretto alla banca dati INPS. Lo studente è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEEU non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità. **Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre presentare tempestivamente una nuova DSU, comunque entro il 12 novembre 2021, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte. Se entro il 12 novembre 2021 fossero presenti ancora annotazioni di omissioni/difformità non sarà possibile ottenere il beneficio richiesto.**
 4. I candidati con disabilità che intendano avvalersi degli esoneri o delle riduzioni ad essi spettanti, devono formulare apposita richiesta, inviando agli indirizzi e-mail inclusione@ateneo.univr.it e adattamentiprove@ateneo.univr.it l'Allegato 2 al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione ivi indicata; il tutto potrà essere inviato già in fase di iscrizione al concorso di ammissione e non oltre la scadenza delle immatricolazioni.
 5. Gli importi dovuti, graduati ISEEU o per altra tipologia di riduzione prevista, sono così determinati:

CFU da conseguire	ISEEU fino a 20.000 €	ISEEU* oltre 20.001€ fino a 30.000 € <small>(Importi comprensivi di marca da bollo da € 16)</small>	ISEEU oltre i 30.000 € o non presentata <small>(Importi comprensivi di marca da bollo da € 16)</small>	Disabilità compresa tra il 50% e il 65% <small>(Importi comprensivi di marca da bollo da € 16)</small>	Disabilità pari o superiore al 66% o L. 104/92 o L. 118/71
	Costo complessivo di bollo				
6 CFU	16 €	da 34 € a 136 €	136 €	76 €	16 €
12 CFU	16 €	da 52 € a 256 €	256 €	136 €	16 €
18 CFU	16 €	da 70 € a 376 €	376 €	196 €	16 €
24 CFU	16 €	da 88 € a 496 €	496 €	216 €	16 €

*Per il calcolo puntuale della contribuzione dovuta all'interno della fascia 22.001-30.000 il coefficiente per singolo CFU è: $(\text{Contributo massimo pari a € 20} - \text{Contributo minimo pari a € 3}) / (30.000 - 22.001) = 0,0017$.

A seconda del proprio ISEEU la contribuzione per singolo CFU sarà:

Contributo minimo pari a 3 euro + $[(\text{ISEEU studente} - 22.001) * 0,0017] = \text{totale contribuzione per singolo CFU}$

Per il calcolo della contribuzione dovuta moltiplicare il valore totale della contribuzione per singolo CFU per il numero di CFU da conseguire e aggiungere al risultato 16 euro di marca da bollo.

Articolo 9 - Organizzazione didattica e durata

1. Il PF 24CFU, organizzato secondo il D.M. 616/2017 e relativi allegati, garantisce al termine il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dalla normativa rispondendo al requisito previsto all'art. 5, lettera b), commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 59 del 2017.



Di seguito il piano didattico del PF 24CFU:

Insegnamenti	Moduli	SSD	CFU	ORE
Pedagogia	Pedagogia Generale	M-PED/01	3	18
	Teorie della scuola e della Formazione	M-PED/01	3	18
Psicologia	Psicologia dell'educazione	M-PSI/04	3	18
	Psicologia sociale	M-PSI/05	3	18
Metodologie di osservazione etnografica in aula e nella scuola		M-DEA/01	6	36
Elementi di didattica generale e Tecnologie didattiche		M-PED/03	6	36

2. Le lezioni inizieranno indicativamente nel mese di gennaio e si svolgeranno in presenza per 12 cfu e on line per i rimanenti 12 cfu.
3. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. Il calendario verrà pubblicato con successivo avviso sulla pagina web dedicata al [PF 24CFU](#).
4. Il piano didattico del PF 24CFU offre insegnamenti nei 4 ambiti dettati dalla normativa e ciascun insegnamento si compone di 6 CFU indivisibili pari a 36 ore di didattica.
5. Per ogni insegnamento sono previsti almeno tre appelli.

Articolo 10 – Termine del PF 24CFU e certificazione finale

1. Il corsista che ha superato tutti gli esami maturerà il requisito di cui all'art. 5 comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 59 del 2017 e potrà scaricare il relativo modello di autocertificazione nel proprio profilo di carriera in Esse3.
2. Il corsista che non superi tutti gli esami previsti entro la conclusione del PF 24CFU, potrà ricevere soltanto su specifica richiesta una attestazione degli esami superati.

Articolo 11 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità

1. È sempre possibile ritirarsi dal percorso presentando istanza di rinuncia agli studi. Non è previsto il rimborso di quanto pagato.
2. Non sono previsti trasferimenti da e verso altri Atenei.
3. L'iscrizione al PF 24CFU non presenta incompatibilità con l'iscrizione, nello stesso anno accademico, a insegnamenti singoli, corsi di III livello o corsi che rilascino titoli accademici, a meno che l'incompatibilità non sia determinata dalle regole in essi previste.

Articolo 12 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominata responsabile del procedimento la Dott.ssa Caterina Gallasin Direzione Didattica e servizi agli studenti – Area Post Lauream.



Articolo 13 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell'Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it , e-mail: rettore@ateneo.univr.it .

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo: dpo@ateneo.univr.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 14 – Informazioni

1. Per informazioni rivolgersi a U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale e Servizio Formazione Insegnanti, Lungadige Porta Vittoria, 17 – 37129 Verona - Tel. +39 045 802 8576 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e-mail: formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it

Articolo 15 – Norme finali

1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note mediante pubblicazione alla pagina dedicata al [PF 24CFU](#).
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese e richiedere integrazioni della documentazione presentata, nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso decade automaticamente dall'eventuale immatricolazione e si provvederà al recupero dei benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso.
4. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
5. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
6. L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'attività formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini